

L'Assistente all'Autonomia ed alla Comunicazione nella legislazione vigente: adempimenti e funzioni.

Premessa: non confondere “igiene con autonomia”

Affrontare in generale il tema dell'integrazione scolastica dello studente con disabilità è compito arduo. Lo diviene ancor di più dissertare su un aspetto peculiare della garanzia di integrazione, ovvero, sull'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione.

Innanzitutto un “avviso ai lettori”: l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione è ruolo e funzione *diversa* da quella dell'assistente igienico-personale. Si registrano, infatti, sul tema, molte confusioni e fraintendimenti. Che qui, invece, si vogliono evitare.

L'assistenza igienico-personale (o c.d. “assistenza di base”) deve essere fornita tendenzialmente a tutti gli studenti con disabilità da parte dei *Collaboratori Scolastici* (*ex bidelli*), così come previsto dal Contratto Collettivo nazionale di Lavoro Comparto Scuola del 16/Maggio/2003 nonché dalla nota del MIUR N° 3390 del 30/11/01¹.

L'Assistenza consiste – come afferma la contrattazione collettiva – nel prestare “*ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastico, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale...*”

I collaboratori scolastici, per svolgere questa mansione, hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante in busta.

E' il dirigente scolastico che deve assicurare il diritto all'assistenza (vd, ancora, nota del MIUR N° 3390 del 30/11/01).

Cosa accade nell'ipotesi in cui, concretamente, l'assistenza di base non viene garantita allo studente disabile?

La famiglia deve diffidare con lettera il Dirigente Scolastico a garantire il servizio ovvero ad attivare anche l'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti inadempienti.

Occorre inoltre riferire che, sebbene la contrattazione collettiva di settore espressamente preveda quanto sopra riferito, si sono registrati dei ritardi nella formazione del personale scolastico. Così, all'esclusivo fine di non far mancare agli studenti con disabilità l'assistenza di base, si è previsto (ad esempio in Sicilia) che i Comuni, in sostituzione dell'ente scolastico, potessero contribuire a fornire il personale. Quest'ultimo, spesso, viene offerto agli istituti scolastici mediante aggiudicazione di enti privati.

Tant'è che con Legge Regione Sicilia N° 15 del 5 Novembre 2004, art. 22, si è statuita la competenza dei Comuni singoli o associati e delle Province regionali “*ad erogare in aggiunta al servizio di trasporto dal domicilio alle strutture scolastiche, il servizio di assistenza igienico personale ed altri servizi specialistici come già disposta dalle ll.rr. N° 68/81, N° 16/86 e 6/00*”².

L'erogazione del suddetto servizio da parte degli Enti pubblici locali è da ritenersi del tutto eccezionale e provvisoria, solo fin quando, quindi, gli organi scolastici non godono di proprio personale formato.

Se ed allorquando il personale scolastico sia stato formato, non si deve più ricorrere al sostegno e fornitura del suddetto servizio mediante gli Enti Pubblici. E quest'ultimi dovrebbero vigilare su ciò, anche per il considerevole risparmio di cui potrebbero godere.

¹ Vedi CCNL 16/Maggio/2003 e nota del MIUR N° 3390 del 30/11/01 (<http://www.handylex.org/stato/c301101.shtml>)

² Si veda in questo senso Circolare N° 3 del 7 Marzo 2005, Assessorato Regione Sicilia alla Famiglia pubblicata su <http://www.regione.sicilia.it/famiglia/Content/Norme/2005/c05-03.pdf>.

Il personale scolastico formato, infatti, non può più esimersi dallo svolgere le mansioni (pena un procedimento disciplinare che dovrà attivare il dirigente scolastico) e ciò determinando una maggior efficienza di sistema ed un risparmio di risorse per gli enti pubblici locali.

L'assistente all'autonomia ed alla comunicazione nella legislazione vigente.

Chiarito quanto sopra, affrontiamo il tema dell'assistente all'autonomia ed alla comunicazione.

Esso è previsto dai seguenti atti normativi:

- Artt. 42-45 del D.P.R. 24 Luglio 1977 N° 616
- Art. 13 comma 3 Legge 104/92.

L'art. 42 del D.P.R. 616/77, intitolato "Assistenza scolastica", afferma:

"Le funzioni amministrative relative alla materia dell'«assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari".

L' Art. 13 comma 3 Legge 104/92, invece, afferma:

"Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati".

La figura, quindi, nasce dal riferimento del secondo comma dell'art. 42 D.P.R. 616/77 (assistenza ai minorati psico-fisici) nonché da questo ultimo art. 13 comma 3 come riferito (l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali).

L'assistente all'autonomia ed alla comunicazione è, quindi, **un'assistenza specialistica ad personam** (anche definito "assistente ad personam") che deve essere fornito al *singolo* studente con disabilità – in aggiunta all'assistente igienico-personale, all'insegnante di sostegno ed agli insegnanti curriculari – per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione sussistenti nello studente.

La tradizionale applicazione di questo istituto ha avuto quali principali destinatari gli studenti con disabilità di comunicazione (udito e parola). Ma una corretta lettura del dettato normativo, ha consentito la corretta diffusione dell'assistente all'autonomia ed alla comunicazione anche ad altre tipologie di disabilità.

Già l'art. 42 citato, infatti, nell'affermare *assistenza ai minorati psico-fisici* determina un ampio bacino di utenza. Sebbene ciò, in un primo momento, vi erano delle perplessità interpretative, visto che l'art. 13 comma 3 della l. 104/92, invece, si riferiva a *"alunni con handicap fisici o sensoriali"*.

L'interpretazione più corretta – anche alla luce della visione complessiva dell'integrazione dell'alunno disabile nell'ambiente scolastico e a garanzia del concreto ed effettivo diritto all'istruzione – si ritiene che deve fondarsi sulla necessità di garantire l'assistenza specialistica *ad personam* a tutti gli studenti con disabilità fisica, psichica o sensoriale, la cui gravità o limitazione di



Studio Legale
MARCELLINO

autonomia, determini l'inevitabile necessità di assistenza per un regolare apprendimento delle nozioni scolastiche³.

E' evidente, pertanto che all'assistente per l'autonomia e comunicazione competono funzioni specifiche e che differenziano questa figura dall'insegnante di sostegno (con cui deve cooperare in sinergia secondo gli obiettivi del pei).

L'assistente all'autonomia ed alla comunicazione, quindi, è **un operatore che media la comunicazione e l'autonomia dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico**. Ciò può compiersi anche mediante strategie ed ausili necessari per garantire un'interazione efficace.

La procedura di assegnazione dell'assistente specialistico deve essere frutto dell'azione sinergica dei diversi organi chiamati a garantire l'integrazione scolastica dell'alunno disabile.

Innanzitutto nella certificazione della USL e nella diagnosi funzionale occorre che venga riconosciuta (o meno) la necessità di questa figura di assistenza.

Sarà, quindi, lo stesso Gruppo Multidisciplinare (in cui siedono Scuola, Usl, etc...), ovvero il Gruppo di lavoro operativo di cui all'art. 12 comma 1. 104/92, che completa le necessità e modalità; il dirigente scolastico, invece, dovrà farsi portavoce presso l'Ente pubblico locale richiedendo per tempo di fornire l'assistente specializzato all'alunno nella figura professionale individuata dalla usl.

La competenza a fornire il servizio è dei Comuni per le scuole elementari e medie; della Provincia per le scuole superiori (art. 139 D. lgs. 112/98).

Ma a tal proposito, procediamo con ordine.

Come sappiamo *“Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992”*⁴.

Posto che **la diagnosi funzionale** è *“finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:*

- *cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;*
- *affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;*
- *linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;*
- *sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto;*
- *motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine;*
- *neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio temporale;*
- *autonomia personale e sociale.*

questa può già evidenziare la situazione psico-fisica che conduce a rendere necessario l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione.

Sappiamo poi che **il profilo dinamico funzionale** *“descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili”*. Questo, quindi, dovrebbe riferirci il mutamento di risposta e di livelli raggiungibili dall'alunno con o senza assistenza specialistica. **Motivo per cui, evidenzia la necessità e la qualità, quantità di essa.**

³ D'altra parte è chiaramente orientata in questo senso l'Accordo emanato dalla Conferenza Stato Regioni del 20 Marzo 2008.

⁴ Così art. 3 D.P.R. 24 Febbraio 1994 leggibile su <http://www.handylex.org/stato/d240294.shtml>

Così operando, ci troveremmo di fronte ad un **PEI (Piano educativo individualizzato)**, dalla struttura rispettosa di quello che realmente prevede la legge, ovvero:

il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992; (...) che tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.

E, quindi, *“Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili”*⁵

Insomma un iter amministrativo tutto volto a garantire la certificazione delle *“effettive esigenze rilevate”*⁶ dell'alunno con disabilità.

Qualora, quindi, dovesse esserci disomogeneità (mancato rispetto) tra la situazione di diritto certificata dagli enti competenti e la situazione di fatto vissuta in classe dall'alunno (numero non sufficiente di ore di sostegno, mancanza di assistente igienico-personale o mancanza di assistente per l'autonomia e la comunicazione) si può ragionevolmente richiedere l'immediato adempimento nonché proporre azione giudiziaria a tutela dei diritti e degli interessi dello studente con disabilità.

Il principio di cui all'art. 34 della Carta Costituzionale: *“La scuola è aperta a tutti”*, non significa banalmente che la scuola è obbligata ad accogliere tutti, ma più efficacemente ad accoglierli e fornire loro l'istruzione, l'educazione e la socializzazione adeguata e proporzionata non solo alle condizioni psico-fisiche ma alla *“dignità”* dello studente quale essere umano e portatore di diritti e di doveri.

Avv. Francesco Marcellino

* Il presente contributo è parte di una relazione tenuta in occasione del Convegno organizzato dal GLIP dell'USP di Siracusa sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

- *“L'assistente all'autonomia e alla comunicazione: adempimenti e funzioni”* pubblicato il 13 giugno 2009 su <http://www.superando.it/content/view/4637/116/>

⁵ Vedi art. 5 D.P.R. 24 Febbraio 1994 in op. cit..

⁶ Così le ultime leggi finanziarie che disciplinano le modalità di assegnazione degli insegnanti di sostegno.